

Valle d'Aosta

L.R. 04/08/2009, n. 30

Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 1° settembre 2009, n. 35.

Art. 43-bis

Rateazione di debiti tributari (15).

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateale del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.
2. Il debitore deve presentare istanza di rateazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. La rateazione è concessa dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi in ragione dell'ammontare del debito, secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Sulle somme dilazionate, dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. L'importo di ogni rata non può essere inferiore a euro 30. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia inferiore a euro 270. La rateazione può essere concessa anche per debiti di importo pari ad almeno euro 150, se il contribuente, persona fisica, versi in situazione di difficoltà economica, da comprovarsi mediante la presentazione di un ISEE in corso di validità non eccedente l'importo di euro 15.000.
7. L'omesso pagamento della prima rata entro il termine stabilito nel piano rateale autorizzato, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Non si ha decadenza in caso di inadempimento dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
8. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateale calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione decade anche dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione.
9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una nuova rateazione prima del decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.

(15) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 6, comma 2, L.R. 8 aprile 2013, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 13 luglio 2020, n. 8, a decorrere dal 14 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 43-bis. Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni. 1. A seguito del ricevimento di un avviso accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.

2. La rateizzazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente prevista.
6. La rateizzazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro 720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche.
7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non può più essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo."